

Prot. n. 65124-IX/3

Bari, 27 ottobre 2020

A tutto il personale universitario

Oggetto: indicazioni in caso di contagio da COVID-19 e contatti stretti o casuali.

Gentilissimi,

in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si trasmettono le informazioni aggiornate per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena in relazione alla infezione da SARS-Cov-2 e le definizioni di riferimento. Vengono inoltre fornite le indicazioni per tutto il personale al fine di una più efficace attuazione, da parte di questo Ateneo, delle misure di prevenzione (contact-tracing, sanificazione dei luoghi di studio e di lavoro, collaborazione con le autorità sanitarie competenti, etc.) per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

DEFINIZIONI

Contatto stretto (esposizione ad alto rischio)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale (esposizione a basso rischio)

Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto (Esempi: passaggio di un documento, penna, oggetto; utilizzo di una pulsantiera).

Isolamento

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi (febbre maggiore o uguale a 37,5°C, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, anosmia, iposmia, ageusia o disgeusia, raffreddore, mal di gola, diarrea) e identificare tempestivamente nuovi casi.

CASO POSITIVO SINTOMATICO

I lavoratori universitari (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo, etc.) con manifestazioni sintomatiche e accertata positività per SARS-COV-2 devono:

- 1) riferire ai referenti Covid UNIBA dei contatti stretti lavorativi avuti nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'inizio dei sintomi e la data di inizio di isolamento;
- 2) inviare la documentazione fornita dalla ASL di positività al test molecolare per SARS - COV-2 e la relativa comunicazione di isolamento fiduciario all'indirizzo e-mail: referenti.covid@uniba.it;
- 3) osservare l'isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi che termina solo dopo aver effettuato un test molecolare, con esito negativo, dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni in isolamento, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo);
- 4) riprendere le attività lavorative, solo se in possesso della certificazione di guarigione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL e previo parere del Medico competente;
- 5) inviare la comunicazione dell'avvenuta guarigione all'indirizzo e-mail: referenti.covid@uniba.it.

Il personale sia tecnico-amministrativo che docente sarà collocato in malattia, equiparata a ricovero ospedaliero, non soggetta a comporta, sino alla data di guarigione risultante dalla certificazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Il lavoratore, dichiarato guarito dalla ASL, dovrà svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile e solo dopo il parere positivo da parte del Medico competente potrà svolgere attività in presenza.

Il lavoratore guarito, quindi, verrà avviato a visita di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente per il tramite dell'U.O. Sicurezza Sorveglianza Sanitaria - Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione.

Resta fermo anche l'obbligo da parte del lavoratore di avvisare:

- il proprio responsabile di struttura per il personale tecnico amministrativo;
- il Direttore del Dipartimento per il personale docente.

CASO POSITIVO ASINTOMATICO

I lavoratori universitari (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo, etc.), con accertata positività per SARS-COV-2 che non presentano sintomatologia, devono:

- 1) riferire ai referenti Covid UNIBA dei contatti stretti lavorativi avuti nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'effettuazione del tampone e la data di inizio di isolamento;
- 2) inviare la documentazione fornita dalla ASL di positività al test molecolare per SARS- COV-2 e la relativa comunicazione di isolamento fiduciario all'indirizzo e-mail: referenti.covid@uniba.it;
- 3) osservare l'isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività che termina solo dopo aver effettuato un test molecolare, con esito negativo. (10 giorni in isolamento + test negativo);
- 4) riprendere le attività lavorative, solo se in possesso della certificazione di guarigione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL e previo parere del Medico competente.
- 5) inviare la comunicazione dell'avvenuta guarigione all'indirizzo e-mail: referenti.covid@uniba.it.

Il personale sia tecnico-amministrativo che docente sarà collocato in malattia, equiparata a ricovero ospedaliero, non soggetta a comporta, sino alla data di guarigione risultante dalla certificazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Il lavoratore, dichiarato guarito dalla ASL, dovrà svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile e solo dopo il parere positivo da parte del Medico competente potrà svolgere attività in presenza.

Il lavoratore guarito, quindi, verrà avviato a visita di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente per il tramite dell'U.O. Sicurezza Sorveglianza Sanitaria - Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione.

Resta fermo anche l'obbligo da parte del lavoratore di avvisare:

- il proprio responsabile di struttura per il personale tecnico amministrativo;
- il Direttore del Dipartimento per il personale docente.

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO

I lavoratori che abbiano avuto contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- a) un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
oppure
b) un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Anche in questo caso il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro della sua condizione, inviandone comunicazione all'indirizzo e-mail: referenti.covid@uniba.it.

Il lavoratore in quarantena, non trovandosi nella condizione di malattia certificata (lavoratore positivo al COVID-19), dovrà svolgere la propria attività in modalità agile.

Il **personale tecnico amministrativo**, nei casi in cui non sia possibile svolgere in modalità agile la prestazione in relazione alla sua natura, dovrà svolgere le attività compatibili con il suo inquadramento contrattuale concordate con il dirigente, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento.

Il **personale docente** (professori e ricercatori), nel periodo di isolamento domiciliare fiduciario o di quarantena, dovrà svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile concordata con il Direttore del Dipartimento di afferenza. Si precisa, che il personale docente e tecnico (biologi, radiologi, ecc.) dell'area sanitaria conferito in convenzione, per la parte relativa all'attività assistenziale, è tenuto a seguire le disposizioni impartite a riguardo dalle Aziende di rispettiva afferenza.

In caso di insorgenza di sintomi, i lavoratori dovranno isolarsi immediatamente e consultare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali e contattare la ASL per ulteriori indicazioni.

In caso di positività, il lavoratore dovrà osservare le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi "caso positivo sintomatico" e "caso positivo asintomatico".

CONTATTI CASUALI A BASSO RISCHIO

I soggetti che abbiano avuto contatti casuali con casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, non sono soggetti ad isolamento e devono:

- ✓ auto monitorare segni/sintomi compatibili con COVID-19.
- ✓ In caso di insorgenza di segni/sintomi compatibili, isolarsi immediatamente e consultare il proprio medico telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali.

In caso di positività, il lavoratore dovrà osservare le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi "caso positivo sintomatico" e "caso positivo asintomatico".

CONTATTI STRETTI DEI CONTATTI STRETTI

In questo caso non si prevede quarantena né esecuzione di test diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.

Si coglie l'occasione per precisare che l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minori, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Il personale tecnico-amministrativo e docente potrà svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Per tale periodo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tale congedo, previsto per i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020, può essere fruito da uno dei genitori conviventi o da entrambi, ma alternativamente.

Da ultimo, si rappresenta che le succitate disposizioni si applicano anche al personale assunto con contratto di lavoro flessibile e assimilati (es. Servizio Civile, tirocinanti ospiti, ecc.), agli assegnisti di ricerca e agli studenti equiparati ai lavoratori¹ per le parti applicabili.

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

avv. Gaetano Prudente

F.TO IL RETTORE

prof. Stefano Bronzini

¹ D.Lgs. 81/2008 art. 2 comma 1 lett. a) [...] *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione [...]*

